

PROGETTO DI COSTITUZIONE DI LODOVICO PASINI PER IL REGNO DEL LOMBARDO-VENETO (1849)

STATUTO PARTICOLARE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO CHE NE DETERMINA LA COSTITUZIONE E NE FISSA I RAPPORTI COLL'IMPERO

I SEZIONE DELL'IMPERO E DEL REGNO

Art. 1 – Il regno Lombardo-Veneto concorre a formare l'Impero d'Austria insieme ai seguenti altri dominj, cioè ...

Le provincie che compongono il Regno Lombardo-Veneto sono ...

Art. 2 – La Monarchia Austriaca, della quale il Regno Lombardo-Veneto fa parte insieme cogli altri dominj sunnominati, è ereditaria, costituzionale, libera, indipendente, indivisibile. La indivisibilità fra l'Impero ed il Regno risulta dai rapporti stabiliti fra loro nel presente Statuto.

Art. 3 – Pegli affari contemplati dai detti rapporti la Capitale e la sede del potere imperiale è anche pel Regno Lombardo-Veneto la città di Vienna.

Art. 4 – È garantita al Regno Lombardo-Veneto la propria indipendenza nei limiti stabiliti dal presente Statuto. Per conseguenza per tutti gli affari che non sono contemplati dai suaccennati rapporti tra il regno e l'Impero, la sede del Potere è il Regno.

Art. 5 – La stirpe Italiana ha diritti eguali a quelli di ogni altra dell'Impero, e specialmente quello inviolabile di mantenere e coltivare la propria nazionalità e lingua.

Art. 6 – I confini del regno non possono, al pari di quelli dell'Impero, essere alterati che mediante legge dell'Impero. Quelli delle provincie non lo possono che mediante legge del Regno. Quelli delle Comuni non lo possono che a senso della speciale legge comunale.

Art. 7 – Il Regno forma coll'Impero un solo territorio doganale e commerciale. Dazj intermedi non possono introdursi per nessun titolo.

Il porto franco di Venezia è conservato nel senso che la linea doganale esterna, la quale dovrebbe trovarsi al confine del Regno, si trovi invece al confine tra il circondario attuale del porto franco ed il restante del regno.

È riservata al potere dell'Impero la segregazione di singoli luoghi, ovvero parti di territorio del territorio doganale, come pure l'aggregazione al medesimo di esteri territorj.

Art. 8 – Fermo lo stemma e i colori propri dell'Impero, il Regno come tale ha lo stemma e i colori suoi proprj.

II SEZIONE DELL'IMPERATORE E DEL RE

Art. 9 – La Corona del Regno insieme con quella dell'Impero e dei singoli altri dominj è ereditaria nella Casa di Absburgo-Lorena a tenore della Sanzione prammatica e dello Statuto della Casa d'Austria.

Art. 10 – Restano in vigore le disposizioni dello Statuto di Casa sulla maggiore età del successore, e sulla istituzione di una tutela o reggenza.

Art. 11 – Il successore al trono viene incoronato come Imperatore d'Austria ed inoltre come Re del Regno Lombardo Veneto.

Art. 12 – Apposito Statuto determinerà i particolari di queste Incoronazioni.

Art. 13 – L'Imperatore e Re giura all'atto dell'Incoronazione di osservare il presente Statuto, ed egual giuramento viene prestato da' suoi successori all'atto dell'Incoronazione e dal Reggente nel momento di assumere la Reggenza.

Art. 14 – La persona dell'Imperatore e Re è sacra, inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

Art. 15 – L'Imperatore e Re esercita il supremo comando di tutta la forza armata o in persona o mediante i suoi generali.

Art. 16 – L'Imperatore e Re decide della pace e della guerra.

Art. 17 – L'Imperatore e Re riceve ed invia ambasciatori e stipula trattati colle potenze estere. Disposizioni in questi trattati che impongono nuovi pesi all'Impero od al regno nelle materie rispettivamente loro assegnate dal presente Statuto abbisognano dell'adesione rispettiva del Parlamento Imperiale e della Dieta del Regno.

Art. 18 – L'Imperatore e Re riceve ed invia ambasciatori e stipula trattati colle potenze estere. Disposizioni in questi trattati che impongono nuovi pesi all'Impero od al regno nelle materie rispettivamente loro assegnate dal presente Statuto abbisognano dell'adesione rispettiva del Parlamento Imperiale e della Dieta del Regno.

Art. 19 – L'Imperatore e Re nomina e dimette i Ministri, conferisce gl'impieghi in tutti i rami del servizio dello Stato, la nobiltà, ordini ed onorificenze.

Art. 20 – In tutto il Regno la giustizia si amministra in nome dell'Imperatore e Re.

Art. 21 – Spetta all'Imperatore e Re il diritto di grazia, di mitigazione di pena, e di amnistia, salve le speciali disposizioni riguardo ai Ministri.

Art. 22 – Il diritto di coniar monete viene esercitato in nome dell'Imperatore e Re.

III SEZIONE DEL DIRITTO DI CITTADINANZA DELL'IMPERO E DEL REGNO

Art. 23 – Per tutti i popoli dell’Impero non hanno che un solo diritto generale di cittadinanza. Una legge dell’Impero stabilirà anche per il regno le condizioni sotto le quali si acquista, si esercita, e si perde il diritto di cittadino.

Art. 24 – Nessuna differenza può sussistere nel regno Lombardo-Veneto fra i suoi indigeni e quelli di un altro dominio, né del diritto civile o penale, né nella procedura giudiziaria, né nel riparto delle pubbliche imposte e viceversa. Le sentenze emanate da un giudizio di un altro dominio passate che siano in giudicato hanno forza e sono esecutive nel regno Lombardo-Veneto e viceversa.

Art. 25 – Il diritto di cangiar domicilio entro i confini dell’Impero non è soggetto a limitazione. La libertà dell’emigrazione viene limitata dallo Stato unicamente per riguardo ai doveri di coscrizione.

Art. 26 – Ogni specie di servaggio continua ad essere abolita e per sempre. Ogni schiavo è libero tosto che pone piede sopra territorio o naviglio austriaco.

Art. 27 – Tutti i cittadini dell’Impero sono eguali al cospetto della legge e sottostanno ad egual foro personale.

Art. 28 – I pubblici impieghi ed uffizj dello Stato sono accessibili a chiunque vi sia qualificato. Quelli particolari del Regno a chiunque appartenendo al Regno vi sia qualificato.

Art. 29 – La proprietà è sotto la salvaguardia dello Stato, né può essere limitata o tolta che per motivo di pubblico interesse verso indennità a misura di legge.

Art. 30 – Ogni cittadino del Regno può acquistare in qualsiasi parte dell’Impero ogni specie d’immobili; del pari può esercitare qualsiasi ramo d’industria per mezzo della legge. Ogni cittadino di qualsiasi altro dominio può fare altrettanto nel Regno Lombardo-Veneto.

Art. 31 – L’esportazione delle sostanze dal Regno alle altre parti dell’Impero non è soggetta a veruna limitazione. Tasse di esportazione sulle sostanze che vanno all’Esterò non possono essere prelevate che per conseguenza di reciprocità.

Art. 32 – È redimibile ogni onere o prestazione inerente ad immobili per causa di divisa proprietà (enfiteusi e locazioni ereditarie), o di proprietà limitata (decime); né è ammissibile per l’avvenire che un immobile venga aggravato di prestazione non redimibile dipendentemente da divisione o limitazione di proprietà.

IV SEZIONE DEL COMUNE

Art. 33 – Al Comune vengono garantiti quali diritti fondamentali

- a) l’elezione de’ suoi rappresentanti
- b) l’aggregazione di nuovi membri al Comune
- c) l’indipendenza nell’amministrazione dei proprj affari
- d) la pubblicazione delle risultanze della sua gestione economica e di regola
- e) la pubblicità delle deliberazioni de’ suoi rappresentanti.

Le leggi comunali determinano più da vicina questi diritti fondamentali dei Comuni, ed in particolare le condizioni per l'aggregazione ad un Comune.

ART. 34 – Una legge speciale regolerà le rappresentanze alle quali saranno devoluti i reclami contro gli atti e le deliberazioni delle autorità comunali locali, e gli affari interessanti più comuni ad un tempo.

V SEZIONE DEGLI AFFARI DEL REGNO

Art. 35 – Sono affari del Regno tutte le disposizioni riguardanti

1. l'agricoltura e l'industria
2. i pubblici lavori, salva la regolazione di quelli che appartengono alle comunicazioni generali dell'Impero
3. gli istituti di beneficenza
4. il preventivo e il consuntivo del Regno
5. gli affari comunali per quanto dal presente Statuto e dalla speciale legge sui comuni ne viene fatta riserva al potere del Regno.
6. la legislazione civile, penale e amministrativa alle relative organizzazioni e procedure, e salve le eccezioni risultanti dal presente Statuto.
7. gli affari del culto e dell'insegnamento
8. e in generale tutti gli affari che non sono riservati dal presente Statuto al poter dell'Impero, o da una legge del Regno ad altra rappresentanza inferiore.

VI SEZIONE DEGLI AFFARI DELL'IMPERO

Art. 36 – Affari dell'Impero si dichiarano:

tutti gli oggetti che riguardano la Casa Imperiale e i diritti della corona

la rappresentanza internazionale dell'Impero e di tutti i suoi interessi; in particolare la stipulazione di trattati con esteri Stati

la forza militare di terra e di mare colle relative sanzioni, organizzazione e procedura

le istituzioni e misure intese alla guarentigia della sicurezza interna dell'Impero, e specialmente la determinazione de' delitti di cospirazione e di attentato contro il Monarca o Reggente, o di alto tradimento, o di tradimento alla patria, e la fissazione delle pene relative

la tariffa doganale generale dell'Impero colla determinazione delle relative sanzioni, organizzazione e procedura da essere uniformemente osservate e applicate in tutti i dominj e quindi anche nel regno Lombardo-Veneto. Pei dazj d'uscita la tariffa riguardo ai confini del Regno dev'essere consentita dal potere del Regno.

i rapporti commerciali fra l'Impero e gli altri Stati la regolazione dei mezzi di comunicazione generale dell'Impero, comprese le poste; salva al Regno la esecuzione da proprio utile e danno di tali mezzi entro il proprio territorio, però secondo le regole stabilite dall'Impero.

La regolazione di mezzi di permutazione generale dell'Impero, e specialmente delle banche, delle zecche, dei pesi e delle misure, salva al Regno l'applicazione a proprio utile e danno di tali mezzi entro il proprio territorio, però secondo le regole stabilite dall'Impero.

Gli altri affari attribuiti all'Impero nel presente Statuto.

Art. 36 bis – Per conseguenza appartiene all'Impero stabilire eziandio per l'interesse del Regno sugli accennati oggetti anche quanto si riferisce alla finanza, e quindi fissare la quota del reddito doganale totale depurato che appartiene alla speciale amministrazione del regno secondo i principj universalmente riconosciuti in tali materie fissare la quota come sopra dei redditi contemplati alle lett. e g. h del precedente articolo che dovessero percepirsi cumulativamente con quelli delle altre parti dell'Impero, stabilire ciò che in complesso i dominj componenti l'Impero devono contribuire alla finanza generale 1°: pegli oggetti riguardanti la Casa Imperiale e i diritti della Corona – 2°: pegli oggetti riguardanti la rappresentanza internazionale – 3°: pegli oggetti militari di terra e di mare - 4°: pegli altri affari riservati all'Impero nel presente Statuto. La quota che di questo complesso incomberà al regno sarà determinata colla proporzione tra la sua popolazione e quella del restante Impero.

VII SEZIONE DEL POTERE LEGISLATIVO

Art. 37 – Il potere legislativo riguardo agli affari dell'Impero si esercita dall'Imperatore in unione al Parlamento dell'Impero, e riguardo agli affari del Regno dal Re o suo Vicerè in unione alla Dieta del Regno.

VIII SEZIONE DEL PARLAMENTO DELL'IMPERO

Art. 38 – usque Art. 66. (come nella Costituzione dell'Impero, mutatis mutandis)

Art. 67 – Il parlamento coll'intervento dei deputati lombardo-veneti prende parte a quegli affari che dal presente Statuto vengono dichiarati affari dell'Impero.

Art. 68 – Negli altri affari i deputati lombardo-veneti dovranno astenersi dal prendere parte alle analoghe discussioni del Parlamento.

Art. 69 – L'Imperatore proroga e chiude il Parlamento; può del pari ordinare ad ogni tempo lo scioglimento di tutto il Parlamento o di una delle due Camere.

Tanto se si proroghi il Parlamento, quanto se si sciolga anche una sola delle due Camere, dovranno cessare immediatamente le sedute in tutte e due.

Sciolto che venga il Parlamento dovrà essere riconvocato entro tre mesi dallo scioglimento.

IX SEZIONE DELLA DIETA DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

Art. 70 – Il Regno Lombardo-Veneto in tutti gli affari di cui all'Art 35 è rappresentato da una Dieta che prende parte alla relativa Legislazione. Essa Dieta viene convocata dall'Imperatore e Re o suo Vicerè, la proroga, la chiude, e la scioglie.

Art. 71 – La Dieta si raduna a vicenda in Milano e in Venezia, un anno per cadauna città.

Art. 72 – La Dieta è nominata col mezzo dell'elezione diretta da tutti coloro che secondo l'Art 43 hanno il diritto di elezione per deputati alla seconda Camera dell'Impero e a termini della legge elettorale che sarà promulgata.

Art. 73 – La legge elettorale determina pure i circondarj secondo i quali le elezioni si ripartono, e i luoghi in cui succedono.

Art. 74 – Essa fissa il numero dei deputati in ragione di popolazione, con questo che non abbiasi più di un deputato ogni 25 mille abitanti; stabilisce inoltre le forme per procedere alle elezioni.

Art. 75 – Per essere eleggibili conviene

1° essere cittadino Lombardo-Veneto per nascita o per acquisizione

2° godere dei diritti civili e politici

3° aver compiuti i 25 anni

4° aver il domicilio nel Regno.

Nessun altra condizione può essere apposta all'eleggibilità.

Art. 76 – I membri della Dieta sono nominati per un triennio. Si rinnova la terza parte ogni anno. In caso di scioglimento si rinnovano tutte le nomine. Se la Dieta è disciolta dev'essere riconvocata entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 77 – I membri della Dieta ricevono una indennità determinata da apposita legge.

Art. 78 – Tutte le disposizioni dei Art. 52 usque 66 del presente Statuto sono applicabili anche alla Dieta del Regno.

Art. 79 – Due dei deputati della prima Camera dell'Impero devono essere membri della Dieta del Regno a termini del § 41: gli altri deputati della 1^{ma} Camera e quelli della 2^{da} Camera possono essere membri della Dieta del Regno o estranei alla medesima; in nessun caso può esservi accumulamento d'indennità.

Art. 80 – La Dieta del regno ha diritto d'invigilare sulla esecuzione delle leggi relative, e ciò tanto per sé quanto per mezzo di commissioni.

Art. 81 – Per ogni legge del Regno richiedesi il pieno accordo del Rè e della Dieta.

Art. 82 – Nelle Diete che saranno convocate entro il primo triennio 1850, 1851, 1852 potranno essere proposte nella via ordinaria della legislazione modificazioni a quelle parti del presente Statuto che non influiscono sul rapporto del Regno coll'Impero.

Nelle Diete successive non si potrà venire a conclusione sopra tali modificazioni se non in presenza d'almeno tre quarti di tutti i Deputati, e il deliberato per essere valido dovrà riportare l'adesione di almeno due terzi degli intervenuti.

Art. 83 – Il presente Statuto dovrà entrare in attività nel corso dell'anno 1849 affinché la Dieta sia radunata nel mese di Gennaio 1850.

X SEZIONE DEL POTERE ESECUTIVO

Art. 84 – Il potere esecutivo spetta esclusivamente all'Imperatore e Rè come riguardo a tutto l'Impero così anche riguardo al Regno. Negli affari del Regno l'Imperatore e Rè viene rappresentato da un Vicerè che risiede nel regno.

I poteri del Vicerè rispetto agli affari del Regno sono quelli dell'Imperatore e Rè. Tanto l'Imperatore e Rè che il suo Vicerè esercitano il potere esecutivo mediante i ministri responsabili, gl'impiegati e gl'incaricati da loro dipendenti.

Art. 85 – Il Vicerè è revocabile a piacere dall'Imperatore e Rè; esso esercita il potere demandatogli solo finché non sia revocato o sostituito.

Art. 87 usque Art 90 – (Come nella Costituzione, mutatis mutandis)

Art. 91 – Una legge speciale dell'Impero e una legge speciale del Regno determineranno la responsabilità dei rispettivi ministri, la procedura giudiziale contro i medesimi, e le pene da infliggersi loro in caso di condanna.

Art. 92 – Il Vicerè del Regno Lombardo-Veneto oltre la missione e l'obbligo di dirigere gli affari del Regno, deve pure in vigilare sulla osservanza delle leggi dell'Impero e del Regno.

Art. 93 – Esso può intervenire alla Dieta del Regno in persona o mediante Commissari adeguati, e prendere in ogni incontro la parola. Non ha però voto se non né è membro.

Art. 94 – Il Vicerè è responsabile nel suo ufficio per l'esatta osservanza ed esecuzione delle leggi dell'Impero e del Regno.

Art. 95 – È libero al potere esecutivo di affidare al Vicerè del regno e ad ogni autorità del regno anco il disimpegno degli affari dell'Impero, ovvero di commettere l'amministrazione ad altri organi in qualsiasi parte dell'Impero.

XI SEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'IMPERO E DI QUELLO DEL REGNO

Art. 96 – usque Art. 98 – (come nella Costituzione)

XII SEZIONE DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 99 usque Art 105 – (come nella Costituzione sostituite all’Art. 100 le parole all’Impero le altre dall’Impero e rispettivamente dal Regno)

XIII SEZIONE DEL TRIBUNALE DELL’IMPERO

Art. 106 usque Art. 107 – (come nella Costituzione)

XIV SEZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’IMPERO E DEL REGNO

Art. 108 – Tutte le imposizioni e i tributi per oggetti dell’Impero e del regno verranno stabiliti mediante leggi. Queste leggi devono essere dell’Impero nelle parti come sopra al medesimo riservato, e del Regno in tutto il rimanente.

Art. 109 – Preventivi annuali stanziati da apposite leggi dimostreranno tutte le entrate e spese tanto dell’Impero che del regno. Eventuali eccedenza dei preventivi dovranno essere assoggettate alla successiva approvazione del Parlamento Imperiale e della Dieta del Regno.

Art. 110 – Il debito pubblico dello Stato è garantito dall’Impero. Il Regno Lombardo-Veneto vi concorre nei termini seguenti:

a) esso ritiene a esclusivo suo carico il debito pubblico particolare del regno, rimanendo a esclusivo suo utile e danno il relativo fondo di ammortizzazione compresi i beni della Corona, i beni demaniali del Regno, e in generale i così detti Beni dello Stato, camerali e del fisco.

b) il regno paga inoltre alle finanze dell’Impero in vista del suo legame con esso l’annua somma di F

Art. 111 – La resa del conto generale della gestione delle finanze dell’Impero di ogni anno viene rassegnata al Parlamento dalla Corte suprema dei conti in unione ad un prospetto dei debiti dello Stato. La resa di conto speciale della gestione delle finanze del Regno viene rassegnata alla Dieta dal relativo ufficio superiore di contabilità in unione ad un prospetto dei debiti del Regno.

Art. 112 – Una legge speciale dell’Impero determinerà l’organizzazione e le attribuzioni della Corte superiore de’ conti, ed una legge speciale del regno quella del Superiore ufficio di contabilità lombardo-veneto.

XV SEZIONE DELLA FORZA ARMATA

Art. 113 – usque Art. 117. (come nella Costituzione)

Art. 118 – Il giuramento dell'Armata alla Costituzione dell'Impero ed agli Statuti dei singoli dominj sarà assunto nel giuramento alla bandiera.

Art. 119 – L'organizzazione della guardia civica dipenderà da una legge speciale del Regno. I suoi rapporti coll'Armata dipenderanno da una legge generale dell'Impero.

XVI SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 120 usque Art. 123 – (come nella Costituzione) – e poi aggiungere al Art. 123.

Tuttavia queste modificazioni non potranno alterare i rapporti determinati dal presente Statuto tra il Regno e l'Impero, se non qualora nel prossimo Parlamento vi sia aderente la maggioranza dei deputati Lomb. Veneti in ambedue le Camere, e nei Parlamenti successivi vi sia l'intervento in cadauna Camera di almeno tre quarti di tutti i Deputati lomb. Veneti e l'adesione di almeno due terzi dei presenti fra loro.

FONTE:

Progetto di costituzione per il Regno del Lombardo-Veneto, presentato da Valentino Pasini al governo austriaco (22.6.1849), in: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Geheimakten, Nachlass Schwarzenberg, Karton 11, ad Nr. 260 / 1849, Fasc. V trascritto dal curatore.